SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Farina Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Farina Andrea, nato il 6 giugno 1975 a Saluzzo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Farina è in possesso del titolo accademico ottenuto l'8 aprile 1999 in Italia presso l'Università degli studi di Genova;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da novembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Farina Andrea, nato il 6 giugno 1975 a Saluzzo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13544

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fackl Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fackl Magdalena, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies» conseguito in Austria presso la «University of Applied Sciences" - FH Joanneum» - Scuola Superiore di qualificazione professionale Joanneum - di Graz (Austria), in data 23 novembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies» conseguito in Austria presso la «University of Applied Sciences - FH Joanneum» - Scuola Superiore di qualificazione professionale Joanneum - di Graz (Austria), in data 23 novembre 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies» a partire dal giorno 28 ottobre 2010, dalla sig.ra Fackl Magdalena nata a Bolzano (Italia) il giorno 23 novembre 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12979

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Willey Jennifer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Willey Jennifer, cittadina americana, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science» conseguito negli Stati Uniti, corredato del titolo di «Master of Science in Occupational Therapy» conseguito negli Stati Uniti d'America, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di «Terapista Occupazionale»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente negli Stati Uniti d'America con quella esercitata in Italia dal «Terapista Occupazionale»;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Science» conseguito negli Stati Uniti d'America presso la «University of Central Arkansans» di Conway, Arkansans (Stai Uniti d'America), in data 13 dicembre 2008, corredato del titolo di «Master of Science in Occupational Therapy» conseguito negli Stati Uniti d'America presso la «University of Central Arkansans» di Conway, Arkansans (Stai Uniti d'America), in data 13 agosto 2010, dalla sig.ra Willey Jennifer nata a San Antonio (Texas) (Stati Uniti d'America) il giorno 9 aprile 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «Terapista Occupazionale» (decreto ministeriale n. 136/1997).

2. La sig.ra Willey Jennifer è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di «Terapista Occupazionale» (decreto ministeriale n. 136/1997).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12980

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zwink Agnes Constanze, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zwink Agnes Constanze, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Ergotherapeutin» conseguito in Germania presso la «evangeliche Fachschule fur Ergoterapie der Gotthilf - Vohringer-Schule gGmbH Wilhelmsdor-Mariaberg (WFOT-anerkannt)» - Istituto professionale evangelico per ergoterpisti Gotthlif-Vohringer-Schile gGmbH Wilhelmsdor-Mariaberg (riconosciuto WFOT) - Wilhelmsdorf (Germania), in data 28 settembre 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Terapista Occupazionale»;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Ergotherapeutin» conseguito in Germania presso la «evangeliche Fachschule fur Ergoterapie der Gotthilf-Vohringer-Schule gGmbH Wilhelmsdor-Mariaberg (WFOT-anerkannt)» - Istituto professionale evangelico per ergoterpisti Gotthlif-Vohringer-Schile gGmbH Wilhelmsdor-Mariaberg (riconosciuto WFOT) - Wilhelmsdorf (Germania), in data 28 settembre 2001, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Ergotherapeutin» a partire dal giorno 1° ottobre 2001, dalla sig.ra Zwink Agnes Constanze, nata a Boblingen (Germania) il giorno 15 marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale» (D.M. 136/97).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12981

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonini Seta Fernanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la Sig.ra BONINI SETA FERNANDA, cittadina italiana/brasiliana, chiede il riconoscimento del titolo di "Terapia Ocupacional" conseguito in Brasile, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di "Terapista Occupazionale";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal "Terapista Occupazionale";

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di "Terapia Ocupacional" conseguito in Brasile presso la "Universidade Católica de Goiás" di Goiania (Goias) (Brasile), in data 7 giugno 2005, corredato del titolo di "especializacao "Lato sensu" em Terapia Ocupacional" conseguito presso il "Centro universitario Catolico Salesiano Auxilium" Unisalesiano - di Lins (Brasile), in data 25 luglio 2007 dalla Sig.ra BONINI SETA FERNANDA nata a Uberaba (Stato del Minas Gerais) (Brasile) il giorno 24 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di "Terapista Occupazionale" (decreto ministeriale n. 136/97).

2. La Sig.ra BONINI SETA FERNANDA è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al Decreto Legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di "Terapista Occupazionale" (decreto ministeriale 136/97).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12982

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra De Sales Alves Simone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la Sig.ra ALVES DE SALES SIMONE, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "Terapeuta Ocupacional" conseguito in Brasile, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di "Terapista Occupazionale";

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal "Terapista Occupazionale";

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di "Terapeuta Ocupacional" conseguito in Brasile nell'anno 1995 presso la "Universidad de Sao Paulo" - Facultade de Medicina de Sao Paulo (Brasile), dalla Sig.ra DE SALES ALVES SIMONE nata a San Paolo (Brasile) il giorno 4 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di "Terapista Occupazionale" (decreto ministeriale 136/97).

2. La Sig.ra DE SALES ALVES SIMONE è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al Decreto Legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di "Terapista Occupazionale" (decreto ministeriale 136/97).

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12983

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tosa Claudia Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Tosa Claudia Rodica nata a Fagaras (Romania) il 22 febbraio 1972 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu

Severin nell'anno 2010, dalla signora Tosa Claudia Rodica nata a Fagaras il 22 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Tosa Claudia Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12939

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Turc Helga Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Turc Helga Andreea nata a Cluj-Napoca (Romania) il 26 giugno 1983 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Iuliu Hatieganu» Facoltà delle Ostetriche e degli Infermieri Professionali di Cluj-Napoca nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 gennaio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat in Asistenta Medicala domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj-Napoca Facoltà delle Ostetriche e degli Infermieri Professionali nell'anno 2008, dalla signora Turc Helga Andreea nata a Cluj-Napoca il 26 giugno 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Turc Helga Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12940

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oproiu Aurelia Strimbei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Oproiu Aurelia, nata a Dumitresti (Romania) il 15 ottobre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Strimbei;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'agosto del 2010, dalla signora Strimbei Aurelia, coniugata OPROIU, nata a Dumitresti (Romania) il 15 ottobre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Strimbei Aurelia, coniugata Oproiu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zazirskaite Ieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/1978 «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di direttore generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione al cons. Paola Paduano;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Ieva Zazirskaite, cittadina lituana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kosmetiko Higienines Kosmetikos» conseguito in Lituania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 22 luglio 2011, al riconoscimento diretto della qualifica professionale al fine dell'esercizio della professione di «Estetista» in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Preso atto della congruità del programma di formazione svolto rispetto alla formazione italiana, nonché l'esperienza professionale certificata, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 1/1990;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kosmetiko Higienines Kosmetikos», rilasciato il 17 giugno 2010, dall'Istituto pubblico - Centro di preparazione professionale per impiegati nel settore dei servizi di Kaunas, alla signora Ieva Zazirskaite, nata a Kaunas (Lituania), il 3 novembre 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A13543

DECRETO 26 settembre 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Cremona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Omar Cattaneo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota prot. 544 del 20 settembre 2011 con la quale l'Organizzazione sindacale CISL di Cremona - designa, in sostituzione del sig. Omar Cattaneo, il sig. Lino Somenzi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Lino Somenzi è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato, in sostituzione del sig. Omar Cattaneo.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 26 settembre 2011

Il direttore territoriale: CATALANO

11A13142

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fincantieri C.N.I. S.p.A. (Decreto n. 61989).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22 giugno 2011, relativo alla società Fincantieri C.N.I. SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania, presente in sede di accordo governativo del 22 giugno 2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fincantieri C.N.I. SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fincantieri C.N.I. SPA, in favore di 600 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 21 giugno 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 600 unità lavorative della società Fincantieri C.N.I. SPA, dipendenti presso la sede di Castellammare di Stabia (NA).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.379.744,00.

Matricola INPS: 5104260778-00.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 5.379.744,00, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13690

DECRETO 3 ottobre 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sardegna. (Decreto n. 61996).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15 luglio 2011, con il quale, sono stati attribuiti alla Regione Sardegna € 50 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 50 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Sardegna € 50 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 50.000.000 , è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Sardegna, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Sardegna sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13691

DECRETO 3 ottobre 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli Venezia Giulia. (Decreto n. 61995).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 16 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Friuli Venezia Giulia, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 10 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 10 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 10.000.000, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13692

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Idea Finanziaria S.p.A. (Decreto n. 61993).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009), Basilicata (23.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 02.03.2010, relativo alla società Idea Finanziaria Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 40 lavoratori dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.10.2010;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (10.03.2010), Basilicata (14.04.2010) e Lombardia (12.05.2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Idea Finanziaria Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26.05.2010, con il quale:

è stato concordato che l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 02.03.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, sarà richiesto con apposita istanza;

è stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 40 lavoratori licenziati dalla Idea Finanziaria Spa, per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011;

Visto il decreto n. 54921 del 22.10.2010 con il quale:

è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della società Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Roma (RM);

è stata autorizzata, per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative licenziate dalla società Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma (RM);

Vista la successiva istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Idea Finanziaria Spa, in favore di n. 40 lavoratori, per il periodo dal 01.01.2010 al 03.03.2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 01.01.2010 al 03.03.2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 01.01.2010 al 03.03.2010, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori, della società Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di Roma (RM) (38 lavoratori) – Lavello (PZ) (1 lavoratore) e Milano (MI) (1 lavoratore), così suddivisi:

01.01.2010 al 31.01.2010 – 40 lavoratori;

01.02.2010 al 28.02.2010 – 34 lavoratori;

01.03.2010 al 03.03.2010 – 34 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 111.990,18 .

Matricola INPS: 7046573396.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 111.990,18, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13693

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. (Decreto n. 61992).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 marzo 2011, relativo alla società Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (23.03.2011) e Puglia (12.05.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1°.4.2011 al 30.6.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2.3.2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) – 5 lavoratori;

Lecce (LE) – 3 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 36.216,48.

Matricola INPS: 7010443458 / 7038267690.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 36.216,48, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13694

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sielte S.p.A. (Decreto n. 61991).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 54325 del 21/09/2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sielte Spa secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	**n. lavoratori dall'01.01.2010 al 31.07.2010**	**n. lavoratori dall'01.08.2010 al 31.12.2010**
Bari	51	47
Cosenza	51	46
Foggia	21	20
Lamezia Terme	6	6
Massafra	16	13
Oristano	10	6
Crotone	2	2
Campo Felice di Roccella (PA)	2	2
Vibo Valentia	5	3
TOTALE	**164**	**145**

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 04.03.2011, relativo alla società Sielte Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Puglia (10.03.2011), Sardegna (24.03.2011), Sicilia (14.06.2011) e Calabria (04.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sielte Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sielte Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.03.2011, in favore di un numero massimo di 148 lavoratori della società Sielte SPA, dipendenti presso le sedi di:

Sedi operative	**n. lavoratori**
Bari	48
Cosenza	46
Foggia	20
Lamezia Terme	6
Massafra	14
Oristano	7
Crotone	2
Campo Felice di Roccella (PA)	2
Vibo Valentia	3
TOTALE	**148**

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.314.666,24.

Matricola INPS: 7038539243.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.314.666,24, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A13695

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A. (Decreto n. 61990).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 52402, del 03.06.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 141 unità lavorative, della società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SPA, per il periodo dall'1°.01.2010 al 31.12.2010, così suddivisi:

Cesena (FC) – 31 lavoratori;

Foggia (FG) – 42 lavoratori;

Forlimpopoli (FC) – 15 lavoratori;

Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (FE) – 31 lavoratori;

San Pietro in Casale (BO) – 22 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (01.04.2011) e Puglia (28.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1°.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 61 lavoratori (corrispondenti ad un numero medio pari a n. 57 unità lavorative) dipendenti dalla società SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SPA, così suddivisi:

Cesena (FC) – 15 lavoratori;

Foggia (FG) – 5 lavoratori;

Forlimpopoli (FC) – 4 lavoratori;

Ferrara - Fraz. Pontelagoscuro (FE) – 21 lavoratori;

San Pietro in Casale (BO) – 16 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1°.01.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.012.648,32.

Pagamento diretto: NO.

Matricola INPS: 3201763736.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.012.648,32, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13696

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Multimedia Planet S.r.l. (Decreto n. 61988).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 56310 del 17.12.2010 con il quale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.05.2010, per il periodo dal 14.04.2010 al 13.04.2011, in favore di un numero massimo di 695 lavoratori, dipendenti dalla società Multimedia Planet Srl, in forza presso gli stabilimenti di Trapani (TP) (281 lavoratori) e Bitritto (BA) (414 lavoratori);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 03.03.2011, relativo alla società Multimedia Planet Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 14.04.2011 al 30.06.2011;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.06.2011, relativo alla società Multimedia Planet Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Visto l'assenso della Regione Puglia, presente in sede di accordo governativo in data 03.03.2011 ed in data 08.06.2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Multimedia Planet Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 10.05.2011, dall'azienda Multimedia Planet Srl, per il periodo dal 14.04.2011 al 30.06.2011, in favore di 342 lavoratori dipendenti presso la sede di Bitritto (BA);

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 23.06.2011, dall'azienda Multimedia Planet Srl, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in favore di 339 lavoratori dipendenti presso la sede di Bitritto (BA);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14.04.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 03.03.2011, in favore di un numero massimo di 342 lavoratori della società Multimedia Planet Srl, dipendenti presso la sede di Bitritto (BA).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 14.04.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.295.615,70.

Matricola INPS: 8206694481/0912283665/0913579453.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 08.06.2011, in favore di un numero massimo di 339 lavoratori della società Multimedia Planet Srl, dipendenti presso la sede di Bitritto (BA).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.831.897,52.

Matricola INPS: 8206694481/0912283665/09135794 53.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.127.513,22, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13697

DECRETO 3 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sator S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 61987).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto interministeriale, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società Sator S.r.l. in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Mondovì (Cuneo): 1 lavoratore;

Valmontone (Roma): 3 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 aprile 2011, relativo alla società Sator S.r.l. in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011;

Visti gli assensi delle regioni Piemonte (31 maggio 2011) e Lazio (25 maggio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sator S.r.l. in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sator S.r.l. in liquidazione, per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessio-

ne del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società Sator S.r.l. in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Mondovì (Cuneo): 1 lavoratore;

Valmontone (Roma): 3 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 57.228,56.

Matricola INPS: 2707722319/00 e 7054488042/09.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 57.228,56, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13698

DECRETO 3 ottobre 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sicilia. (Decreto n. 61994).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 giugno 2011, con il quale, sono stati attribuiti alla Regione Sicilia € 50 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 50 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Sicilia € 50 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 50.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Sicilia, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Regione Sicilia sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13699

DECRETO 3 ottobre 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Basilicata. (Decreto n. 61997).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 giugno 2011, con il quale, sono stati attribuiti alla Regione Basilicata € 24 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 24 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Basilicata € 24 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni,

ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 24.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Basilicata, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Regione Basilicata sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2011.

Disposizioni per la presentazione delle istanze di adesione volontaria al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n.L 203 del 3 agosto 1999;

Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L 30 del 31 gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2003, e in particolare l'art. 3, lettera *b)* che vieta l'utilizzo di gabbie non modificate dal 1° gennaio 2012;

Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministro della salute recante modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2006;

Visto l'art. 37, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, recante modifica del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009 e in particolare l'art. 17, comma 3, relativo all'obbligo di inserimento nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN), entro il 31 gennaio di ogni anno, della rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti nell'allevamento;

Visto il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a decorrere dal 2012;

Considerato l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e province autonome 10/139/CR10b/C10 sull'attuazione della direttiva 1999/74/CE e 2002/04/CE relativa al benessere delle galline ovaiole allevate in gabbia;

Ritenuto che occorre adottare misure per accompagnare il processo di cambiamento dei sistemi di allevamento mediante l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi;

Considerato che è necessario favorire l'accesso ai finanziamenti per i produttori che intendono mettersi a norma sulla base di un programma volontario di investimenti da realizzare nel periodo 2011-2014;

Ritenuto che gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi di allevamento possono essere incentivati mediante i programmi di sviluppo rurale e altri strumenti di finanziamento regionali e nazionali, quali il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie da parte di ISMEA, i contratti di filiera di cui al decreto interministeriale 22 novembre 2007 e i piani di settore;

Considerato che, in conformità con quanto disposto dal regolamento n. 1698/2005, art. 26, qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo agli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione e in tal caso all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti affinché la stessa possa conformarsi ad esso;

Considerato che si rende necessaria una ricognizione degli investimenti che i singoli allevamenti dovranno realizzare e dei relativi costi di investimento e tempi di esecuzione;

Ritenuto opportuno realizzare un registro informatico degli investimenti per singolo allevamento da mettere a disposizione delle amministrazioni centrali e regionali per programmare l'attività di competenza;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente decreto definisce modalità, criteri e procedure per la presentazione dell'istanza di adesione volontaria al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale, mediante l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi conformi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettera *c)* del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le istanze di adesione al programma di adeguamento, presentate dai soggetti di cui al successivo comma 4, contenenti gli investimenti programmati per conformare gli allevamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2003, sono inserite in un elenco nazionale da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con articolazione regionale. L'istanza deve contenere altresì la dichiarazione di aver inserito nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) i dati relativi al numero di galline ovaiole presenti in allevamento, aggiornati alla data di presentazione dell'istanza stessa.

3. L'inserimento dell'allevamento nell'elenco di cui al precedente comma 2, potrà costituire condizione per l'accesso ai programmi di sviluppo rurale e ad altri strumenti di finanziamento regionali e nazionali.

4. Sono abilitati a presentare l'istanza di adesione di cui al comma 1, i proprietari o detentori di galline ovaiole che siano iscritti al registro degli allevamenti di galline ovaiole istituito presso il Servizio veterinario ASL territorialmente competente e si impegnino formalmente al rispetto di una densità minima di 750 centimetri quadrati di superficie per ogni gallina ovaiola (allegato D, art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 267/2003 e successive modifiche ed integrazioni) a partire dal 1° gennaio 2012.

5. In conformità con quanto previsto dalla legge n. 241/1990, tutte le istanze intese a conformare gli allevamenti avicoli alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2003 presentate alle amministrazioni regionali od ai rispettivi organismi pagatori e dai medesimi enti ritenute ammissibili entro il 31 dicembre 2011 vengono inserite d'ufficio da parte delle amministrazioni medesime nel programma disciplinato dal presente decreto, rimanendo in capo alle medesime regioni ogni adempimento di carattere procedurale ed istruttorio.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli allevamenti di galline ovaiole e di galline riproduttrici del genere «Gallus» non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.

Art. 2.

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di adesione volontaria al programma di ristrutturazione è presentata dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 4.

2. L'stanza deve essere redatta in conformità all'allegato n. 1 che riproduce il facsimile del modulo scaricabile dal sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it nell'area dedicata ai servizi on line) e deve essere inoltrata, dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 4 o, se delegate, dalle organizzazioni di rappresentanza degli allevatori, in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica programma_ovaiole@politicheagricole.gov.it.

3. La presentazione dell'istanza può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fino al 31 ottobre 2011.

4. Il modulo di domanda (allegato n. 1) deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato, a pena di esclusione, dalla documentazione di seguito elencata:

a) scheda contenente il crono programma degli investimenti programmati, suddivisi per anno e totali, necessari per rendere conformi gli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme del decreto legislativo n. 267/2003 entro il 31 dicembre 2014;

b) attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante, che autocertifica la correttezza dei dati riportati nel modulo di domanda e gli impegni di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.

Art. 3.

Istituzione e gestione del registro delle istanze

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle istanze del programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura la disponibilità, nell'ambito del SIAN, dei dati contenuti nel registro di cui al precedente comma 1 alle amministrazioni centrali e regionali per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 4.

Variazioni di titolarità e del programma di investimenti

1. La variazioni soggettive del detentore e proprietario se diverso dal detentore dell'allevamento devono essere comunicate entro il 31 dicembre di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le medesime modalità previste all'art. 2 del presente decreto.

2. I soggetti detentori e proprietari di allevamenti di galline ovaiole o, se delegate, le organizzazioni di rappresentanza degli allevatori devono comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le variazioni del crono programma degli investimenti entro il 31 dicembre di ciascun anno in modo da rendere possibile la verifica del rispetto degli impegni assunti con la presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Comitato tecnico di monitoraggio

1. Il Comitato tecnico di monitoraggio si compone di almeno sei rappresentanti, di cui uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno del Ministero della salute e quattro delle regioni e province autonome, di cui due competenti per il settore agricolo e due per quello della sanità animale. La presidenza del comitato è assunta dal rappresentante del MIPAAF. Il comitato può avvalersi del supporto di rappresentanti delle associazioni di categoria.

2. Il Comitato tecnico di monitoraggio ha il compito di:

a) verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;

b) elaborare le indicazioni utili a facilitare l'attuazione del programma di adeguamento;

c) favorire il coordinamento degli adempimenti di rispettiva competenza nella materia, propri dei due Ministeri coinvolti e delle regioni;

d) valutare complementarietà e sinergie tra l'attuazione del programma di adeguamento e il regime sanzionatorio ai sensi della direttiva 199/74/CE.

3. Il Comitato tecnico di monitoraggio a conclusione di ogni incontro elabora una Relazione di monitoraggio nella quale indica lo stato di attuazione del programma e definisce i compiti, con relativa scadenza temporale.

4. Ai componenti del suddetto comitato non spetta alcun emolumento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse finanziarie, strumentali e di personale già previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Al fine di consentire la riduzione complessiva dell'eccedente numero di capi, l'allevatore, che abbia stipulato con il mattatoio un contratto di ritiro degli animali in data antecedente al 31 ottobre 2011, ha l'obbligo di portare a compimento tale processo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 150

ALLEGATO 1

Dati identificativi riferiti al detentore e al proprietario (se diverso dal detentore) dell'allevamento

Istanza presentata dal detentore	
Istanza presentata tramite l'associazione …..	
Codice distintivo del produttore (codice aziendale)	
Nome dell'allevamento (Ditta)	
Ragione sociale	
Indirizzo e numero civico	
Cap e Comune	
Codice fiscale	
P. IVA	
Capacità media dell'allevamento (numero medio di galline ovaiole presenti nell'allevamento alla data di presentazione dell'istanza)*	
Numero capannoni	

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI PREVISTI					
Programma di riconversione					
	2011	2012	2013	2014	Totale
Numero capannoni da riconvertire					
Investimenti programmati (euro)					
Situazione a fine riconversione					
Numero capannoni di cui:					
- Allevamento a terra					
- Allevamento all'aperto					
- Allevamento biologico					
- Gabbie attrezzate					
superficie media gabbie					
numero galline					
totale gabbie per capannone					

(*) Fino al 31 dicembre 2011 la capacità va calcolata in base a 550 cm^2/gallina.
Nel caso in cui l'allevamento non sia in attività al momento dell'emanazione del decreto va indicato: n° medio di galline ovaiole presenti = 0

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 in qualità di legale rappresentante certifico la correttezza dei dati riportati nel modulo di domanda e gli impegni di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale. Dichiaro di aver inserito nella BDN il numero medio di galline ovaiole presenti in allevamento.

DATA FIRMA

11A13702

DECRETO 10 agosto 2011.

Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2011/2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 72, paragrafo 2, che, per la gestione delle quote nel settore del latte, lascia allo Stato Membro la facoltà di decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) del 22 luglio 2009, concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2010), recante l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che, al comma 2 dell'art. 1, prevede le modalità per disporre, in ragione della situazione del mercato del latte, la proroga della citata inapplicabilità;

Considerato che, per favorire una graduale uscita dal regime delle quote latte e tenuto conto dell'incertezza degli sviluppi della situazione di mercato del settore lattiero-caseario, è opportuno disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale, anche nel caso in cui non raggiungono il prescritto livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare le misure di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 anche per la campagna 2011-2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010 citato in premessa sono prorogate per il periodo di commercializzazione 2011/2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 147

11A13862

DECRETO 23 settembre 2011.

Rettifica del decreto 10 febbraio 2011 relativo al rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto comma, lettera *e)*, dell'art. 17-*bis*, che stabilisce la cancellazione di una varietà dal registro qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Considerato il decreto ministeriale n. 3140 del 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2011, con il quale, si è stabilito il rinnovo e la cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale rispettivamente all'art. 1 e all'art. 2 del dispositivo;

Considerata la nota del 9 dicembre 2008, prot. Mipaaf n. 19777 del 29 dicembre 2008, con la quale il responsabile della conservazione in purezza della varietà di zucchino «Giano», codice SIAN 2436, ha presentato una richiesta volta al rinnovo dell'iscrizione;

Considerato che la varietà sopracitata è stata erroneamente inserita all'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale n. 3140 del 10 febbraio 2011 e quindi cancellata dal Registro nazionale delle varietà di specie ortive;

Ritenuto pertanto necessario modificare il sopracitato decreto ministeriale specificatamente per la parte relativa alla varietà di zucchino «Giano», erroneamente cancellata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione al registro nazionale della varietà di zucchino «Giano», codice SIAN 2436, iscritta al predetto registro con il decreto ministeriale del 1º febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 11 febbraio 2000, è rinnovata fino al 31 dicembre 2020.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A13144

DECRETO 7 ottobre 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia quale autorità pubblica di controllo per la DOC «Tintilia del Molise» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. n. 37285/11 del 4 luglio 2011 presentata dalla Regione Molise con la quale è stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e la , Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 quale autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise»;

Vista la nota prot. n. 32/2011 del 30 giugno 2011 presentata dalla Federazione regionale Coltivatori diretti del Molise congiuntamente con il Consorzio per la valorizzazione dei vini DOC del Molise con la quale è stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e la , Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 quale autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Molise, con nota prot. n. 52319/11 del 28 settembre 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la nota prot. n. 52 del 29 settembre 2011con la quale il Consorzio per la valorizzazione dei vini DOC del Molise ha individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010, il numero di lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 109/92, attribuito alla partita certificata come sistema di rintracciabilità alternativo al contrassegno di Stato previsto per i vini DOC;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia quale autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso, con sede in Campobasso, Piazza della Vittoria, 1 e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Isernia, con sede in Isernia, Corso Risorgimento, 302, sono designate, congiuntamente, quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Tintilia del Molise» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Isernia di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo designata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo designata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo designata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. Il presente incarico può essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13861

DECRETO 12 ottobre 2011.

Conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto ministeriale n. 10006 del 27 aprile 2010 che, confermando la validità dell' iscrizione degli organismi di controllo nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999 per diciotto mesi a decorrere dal 1° maggio 2010, con scadenza 31 ottobre 2011, ha sottoposto lo stesso alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca delle autorizzazioni concesse nel caso in cui la documentazione di sistema non risultasse conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visti i decreti ministeriali n. 4929 del 2 marzo 2011, n. 15843 del 30 giugno 2011, n. 15844 del 30 giugno 2011, n. 22384 del 28 settembre 2011, n. 22385 del 28 settembre 2011, n. 22386 del 28 settembre 2011, con i quali sono state confermate le iscrizioni all'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999 di sei organismi di controllo;

Visto che il riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comportato la modifica della documentazione di sistema e degli statuti sociali di tutti gli organismi di controllo iscritti nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999 e che tali modifiche hanno comportato tempi molto lunghi;

Ritenuto che tutti gli organismi di controllo si stanno adeguando alle richieste, al fine di non penalizzare il sistema e di non creare un vuoto nel settore delle attività di controllo sulle denominazioni di origine protetta e sulle attestazioni di specificità,

Decreta:

Articolo unico

La validità di diciotto mesi dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999 degli organismi di controllo elencati nell'allegato I è prorogata di dodici mesi, sino al 31 ottobre 2012, e rimane sottoposta alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca delle autorizzazioni concesse nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO *1*

Organismi di controllo iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 1999

3A-PTA – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – Società consortile a r.l.

Cermet Soc. Cons. a r.l.

CertiProDop – Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.

Certiquality S.r.l. – Istituto di Certificazione della Qualità

CorFilCarni –Consorzio di Ricerca Filiera Carni

CSQA Certificazioni S.r.l.

Dipartimento Controllo Qualità P.R. s.c.a.r.l.

ECEPA – Ente di certificazione prodotti agroalimentari

ICEA – Istituto Certificazione Etica Ambientale

Istituto Mediterraneo di Certificazione (I.M.C. s.r.l.)

INEQ – Istituto Nord Est Qualità

Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

OMNIA QUALITA S.r.l.- Certificazione Agroalimentare

Suolo e Salute S.r.l.

11A13703

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli Orientali del Friuli,, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 24 gennaio 2011 presso la sala degustazione vini della CCIAA di Udine dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Rosazzo»

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» Sottozona Rosazzo, in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» Sottozona Rosazzo, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "ROSAZZO"

Articolo 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» e' riservata al vino bianco rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Friulano: per almeno il 50 %
Sauvignon: dal 20 al 30 %
Pinot bianco e/o Chardonnay: dal 20 al 30 %
Ribolla Gialla: fino al 10 %

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 %.

Articolo 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata ricadente in provincia di Udine: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sossó»;
scende a valle lungo il «Rio Sossó» fino alla confluenza con il «Torrente Sossó»; risale a monte lungo il «Torrente Sossó» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Articolo 4.

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono avere la densità minima di 4000 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,000 di uva per ceppo.

Articolo 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonchè nei comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11, 50% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini dei presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Articolo 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Articolo 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» deve essere posto in commercio a decorrere dal primo aprile del secondo anno successivo all'annata di produzione delle uve.
Nell'etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro di capacità fino a litri 15.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
ROSAZZO	A071	X	888	1	X	X	A	0	X	Nuovo

11A13863

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valle Verde - Società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 9 novembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 4 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Valle Verde - Società Cooperativa a r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 02656240781) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Crusco, nato a Grisolia (CS) il 28 maggio 1947, domiciliato in Rende (CS), IV Traversa Kennedy n. 24/F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13798

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Klabin Fernando, di titolo di formazione professionale conseguito in Romania quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Klabin Fernando, cittadino italiano e brasiliano, nato a San Paolo il 20 settembre 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale: «agent de turism-ghid», «ghid national de turism (touroperator)» e attestato «ghid de turism» conseguiti in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: portoghese, inglese, italiano e rumeno;

Tenuto conto delle informazioni fornite dalla competente Autorità rumena attraverso l'IMI dalle quali risulta che la qualifica posseduta dal sig. Klabin consente l'esercizio sia della professione di guida turistica che di accompagnatore turistico;

Visto l'art. 22, comma 1 lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 10 oppure, a scelta del sig. Klabin, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa;

Acquisito agli atti il conforme parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Klabin Fernando, cittadino italiano e brasiliano nato a San Paolo il 20 settembre 1972, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue portoghese, inglese, italiano e rumeno.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 10 (dieci) oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma emetterà al sig. Klabin un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La misura compensativa - tirocinio di adatamento o prova attitudinale orale - consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Klabin Fernando, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Klabin risulta essere un «professionista» già qualificato in Romania, le materie oggetto della misura compensativa, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana, da svolgersi presso la Provincia di Roma, sono:

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curerà l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali.

11A13796

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Olivier Grollimund, di titolo professionale conseguito in Svizzera quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visti gli accordi in vigore tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea;

Vista l'istanza del sig. Olivier Grollimund, cittadino svizzero - nato a Bienne l'11 aprile 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale: diploma di «Gestionnaire en tourisme es» conseguito presso l'Ecole Suisse de Tourisme, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: italiano, francese e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 27 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa vista la differente formazione ricevuta dall'interessato rispetto alla formazione richiesta in Italia. La misura compensativa, che sarà effettuata presso la Provincia di Milano, consiste in una prova attitudinale orale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 206/07;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Olivier Grollimund cittadino svizzero, nato a Bienne l'11 aprile 1972, è riconosciuto il titolo professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: italiano, francese e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Milano emetterà al sig. Grollimund un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Olivier Grollimund, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, francese e inglese, la prova attitudinale, per la quale è richiesto l'uso corretto della lingua italiana, verte sulla verifica della conoscenza delle seguenti materie:

amministrazione, organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

legislazione turistica.

11A13797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale OPGENRA (eptotermin alfa). (Determinazione/C n. 2655/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OPGENRA (eptotermin alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 19/02/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/489/001 «3,3 mg - Polveri per sospensione per impianto-Impianto-Polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-Polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 1Flaconcino+1Flaconcino;

EU/1/08/489/002 «3,3 mg - Polveri per sospensione per impianto-Impianto-Polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-Polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 2Flaconcini+2Flaconcini.

Titolare A.I.C.: Olympus Biotech (Ireland) Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Olympus Biotech (Ireland) Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 settembre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale OPGENRA (eptotermin alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «3,3 mg - Polveri per sospensione per impianto-Impianto-Polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-Polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 1Flaconcino+1Flaconcino AIC n. 041278019/E (in base 10) 17CQL3 (in base 32);

Confezione «3,3 mg - Polveri per sospensione per impianto-Impianto-Polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-Polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 2Flaconcini+2Flaconcini AIC n. 041278021/E (in base 10) 17CQL5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Opgenra è indicato per la fusione spinale lombare posterolaterale in pazienti adulti con spondilolistesi nei quali l'innesto di osso autologo non ha avuto successo oppure è controindicato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OPGENRA (eptotermin alfa) è classificata come segue:

Confezione «3,3 mg - polveri per sospensione per impianto-impianto-polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 1Flaconcino+1Flaconcino AIC n. 041278019/E (in base 10) 17CQL3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione «3,3 mg - polveri per sospensione per impianto-impianto-polvere (eptotermin alfa): flaconcino (vetro/Al)-polvere (carmellosa): flaconcino (vetro/Al)- 3,3 mg/2,5 ml» 2Flaconcini+2Flaconcini AIC n. 041278021/E (in base 10) 17CQL5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OPGENRA (eptotermin alfa) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13864

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Lovette»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 623 del 4 ottobre 2011

È autorizzata l'importanza parellea del medicinale LOVETTE ohmulde tabletten 3×21 dall'Olanda con numero di autorizzare RVG 21187, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrare in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: Lovette «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice AIC: 041326012 (in base 10) 17F5FW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Levonorgestrel 0,100 mg; Etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, polacrilin potassio, magnesio stearato, macrogol, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro rosso sintetico, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala; Pharm@idea s.r.l. via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Lovette «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse;

codice AIC: 041326012; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Lovette «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse;

codice AIC: 041326012; RR - medinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diftavax»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1198 del 4 ottobre 2011

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 6937 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Medicinale: DIFTAVAX.

Variazione AIC: B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o in un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, ad esempio impronta proteica, impronta glucidica, ecc.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dei test di identificazione di Clostridium Tetani (WSL).

Caratteristiche:

Da	A
Test Indole Vitek sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani	Test Indole API sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026947046 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice;

A.I.C. n. 026947059 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acthib»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1197 del 4 ottobre 2011

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD SNC con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 6937 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Medicinale: ACTHIB.

Variazione AIC: B.I.a.2.c Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanza intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o in un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, ad esempio impronta proteica, impronta glucidica, ecc.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del Master seed per la preparazione del coniugato polisaccaridico Haemophilus Tipo b presso il sito industriale di Marcy l'Etoile (MLE)

Da: Master Seed Lot (14.20.98)

A: Master Sed Lot (FA340193)

È autorizzata inoltre la sostituzione dei test di identificazione di Clostridium Tetani (WSL).

Caratteristiche biochimiche:

Da:

Test Indole

Vitek sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani

A:

Test Indole

API sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani

Le presenti modifiche apportano variazioni ai seguenti moduli:

3.2.S.2.3 sistema di banche cellulari, caratterizzazione e analisi.

3.2.S.2.4 controlli delle fasi critiche e intermedie PRP - Intermediate.

3.2.S.2.6 Sviluppo del processo di produzione.

3.2.S.4.4 Analisi dei lotti.

3.2.A.2 Valutazione di sicurezza degli agenti infettivi.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028473015 «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13481

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Epirubicina Hospira»

Estratto determinazione V&A.PC n.400 del 26 settembre 2011

Titolare AIC: Hospira Italia SRL.

Specialità medicinale: EPIRUBICINA HOSPIRA.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazione portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Epirubicina Hospira»:

A.I.C. n. 037227055/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037227067/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227079/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 037227081/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 037227093/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037227105/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 25 ml;

A.I.C. n. 037227117/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 037227129/M - «2mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 100 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 30 settembre 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/329 del 4 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13482

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a.

Con il provvedimento n. aG - 22/2011 del 10 ottobre 2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Roma - via Tiburtina, 1100, rilasciata alla società «Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a.».

11A13870

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Rancho Buena Vista High School» Vista-California.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 26 settembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/1986 «Rancho Buena Vista High School» Vista-California.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

11A13141

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «St. Paul's School» - San Paolo - Brasile.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 10 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2, legge n. 738/1986: «St. Paul's School» San Paolo - Brasile.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciato dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomi, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

11A13701

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazitel» compresse per cani.

Provvedimento n. 187 del 22 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «PRAZITEL» compresse per cani.

Confezioni:

scatola da 4 compresse - A.I.C. n. 104188014;

scatola da 104 compresse - A.I.C. n. 104188026.

Titolare A.I.C. Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd con sede in Loughrea, Co. Galway (Irlanda).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: aggiunta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente nuova confezione: Scatola da 2 compresse A.I.C. n. 104188038.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13485

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Purevax Rabies».

Provvedimento n. 194 del 3 ottobre 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia spa.

Specialità medicinale: PUREVAX RABIES.

Confezioni autorizzate: scatola 2 flaconi da 1 ml - NIN 104381037 - N. Procedura europea EU/2/10/117/003.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione del 29 luglio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A13704

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Emdocam».

Provvedimento n. 195 del 3 ottobre 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: EMDOKA bvba - Belgio.

Specialità medicinale: EMDOCAM.

Confezioni autorizzate:

20 mg/ml flac. soluzione iniettabile bovini suini cavalli 50 ml - N.I.N. 104440019 - N. Procedura europea EU/2/11/128/001;

20 mg/ml flac. soluzione iniettabile bovini suini cavalli 100 ml - N.I.N. 104440021 - N. Procedura europea EU/2/11/128/002;

20 mg/ml flac. soluzione iniettabile bovini suini cavalli 250 ml - N.I.N. 104440033 - N. Procedura europea EU/2/11/128/003.

Regime di dispensazione:

«Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 18 agosto 2011 C(2011) 6047 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A13705

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Nobivac Myxo-RHD».

Provvedimento n. 196 del 3 ottobre 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Olanda.

Specialità medicinale: NOBIVAC MYXO-RHD.

Confezioni autorizzate:

liofilizzato + solvente sosp. iniet. conigli sottocute 5+5 da 1 dose cad. - N.I.N. 104438015 - N. Procedura europea EU/2/11/132/001;

liofilizzato + solvente sosp. iniet. conigli sottocute 25+25 da 1 dose cad. - N.I.N. 104438027 - N. Procedura europea EU/2/11/132/002;

liofilizzato + solvente sosp. iniet. conigli sottocute 10+10 da 1 dose cad. - N.I.N. 104438039 - N. Procedura europea EU/2/11/132/003;

liofilizzato + solvente sosp. iniet. conigli sottocute 10+2 da 1 dose cad. - N.I.N. 104438041 - N. Procedura europea EU/2/11/132/003.

Regime di dispensazione:

«Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 7 settembre 2011 C(2011) 6421 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A13706

Modifica del regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Lidocaina 2%»

Estratto provvedimento n. 193 del 3 ottobre 2011

Con provvedimento n. 193 del 3 ottobre 2011 la specialità medicinale per uso veterinario LIDOCAINA 2% nella confezione flacone da 100 ml - AIC 100452010, titolare AIC Azienda Terapeutica Italiana ATI srl, già autorizzata con «Ricetta medico veterinaria ripetibile», è ora autorizzata con «Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

La società titolare deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati la modifica suindicata, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

I lotti dei medicinali già presenti nel circuito distributivo possono essere commercializzati fino a data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13707

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Filozoo Srl».

Estratto decreto n. 114 del 6 ottobre 2011

Con decreto n. 114 del 6 ottobre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta FILOZOO Srl Viale del Commercio, 28/30 - Carpi 41012 (Modena), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SULFADIMETOSSINA 20% FILOZOO SRL barattolo da 1 kg - AIC 102657018.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 26 luglio 2011.

Con ministeriale n. 36/0000577/MA004.A007.11433/RAG-L-63 del 20 settembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 26 luglio 2011, concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012.

11A13143

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Vadehavslam»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 306 del 18 ottobre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Danimarca, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni fresche (e frattaglie) - «Vadehavslam».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A13907

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-249) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.